

LODO MONDADORI

Ricorso alla Corte di Cassazione

sintesi

Il ricorso si compone

- di una prima parte “Fatto e svolgimento del processo”, con la quale si illustra alla Corte cosa è accaduto prima del giudizio civile, a cominciare dall'accordo fra gli azionisti AMEF del 1986 e comprendendo anche le vicende penali - conclusesi (luglio 2007) con la conferma della condanna per corruzione del giudice Metta - fino alla descrizione dello svolgimento dell'attuale processo civile;
- una “Premessa” con la quale, dopo aver esposto, criticamente, lo schema organico che regge la sentenza impugnata, si anticipa alla Corte di Cassazione lo schema logico della impugnazione di Fininvest e si elencano brevemente i “motivi” sulla base dei quali si chiede la cassazione della sentenza;
- infine, una terza parte, il ricorso vero e proprio, con lo sviluppo di tutti i motivi di impugnazione.

I motivi di ricorso sono 15

L'azione di Cir si fonda sulla ingiustizia/non correttezza (perché frutto di corruzione) della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 259 del 24 gennaio 1991 con la quale la Corte romana, dando ragione ai Formenton e ai soggetti intervenuti nel giudizio, fra cui Fininvest, e torto a Cir, annullò il lodo arbitrale del giugno del '90 (Lodo Pratis), con ciò impedendo che avvenisse la permuta fra Formenton e Cir di azioni AMEF/AME (permuta che avrebbe comportato il passaggio del controllo del gruppo Mondadori/Espresso a Cir) in danno dei Formenton e di tutti i partecipanti al patto del 1986, fra cui Fininvest.

Mentre il Tribunale, al termine di un lungo esame della sentenza romana aveva scritto che la questione della validità dei patti parasociali era all'epoca “*assai dibattuta*”, la Corte milanese afferma che la decisione sulla invalidità di quei patti (accordo Cir/Formenton dell'88) è talmente sbagliata da costituire la prova della corruzione: solo una Corte inquinata dalla corruzione poteva dire che quei patti erano nulli e la Corte lo “dimostra” rifacendo quel giudizio.

A) - Con il **primo motivo** (La “rimozione” di Appello Roma n. 259 del 1991, art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.) Fininvest dimostra che la Corte di Appello di Milano non aveva il potere di rifare il giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Roma nel 1990/91, perché il giudizio poteva essere rifatto solo dalla Corte di Roma a seguito di revocazione chiesta da Cir entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna del giudice Metta (luglio 2007) (che però Cir non ha chiesto). Nonostante l’art. 395, n. 6 del c.p.c. disponga che *“Le sentenze pronunciate in grado di appello... possono essere impugnate per revocazione... se la sentenza è effetto del dolo del giudice”*, la Corte di Appello di Milano ha preteso di cancellare la sentenza romana (*“tanquam non esset”*) e di riscriverla, facendo rivivere il Lodo Pratis.

Fininvest sottolinea che, per superare la inequivoca norma del codice e far apparire legittimo il suo operato, la Corte milanese ha invocato come precedente una sentenza della Corte di Cassazione del 2007 (la n. 35325, sbagliandone perfino il numero, infatti cita il n. 35525) facendo dire alla Suprema Corte - attraverso tagli dei passi “scomodi”- l’esatto contrario di quello che essa dice: la sentenza afferma, senza possibilità di dubbio, che solo il giudice della revocazione può rifare il giudizio, mentre la Corte milanese fa dire alla Corte di Cassazione Penale che qualsiasi giudice civile (quindi anche la corte milanese) può *“valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia nel merito”*.

Il fatto è stato anche oggetto del recente esposto presentato da Fininvest al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione in qualità di titolari dell’azione disciplinare dei giudici.

La Corte milanese, in questa circostanza, parla anche di “tardiva” eccezione sul punto da parte di Fininvest, senza avvedersi (probabilmente perché non ha letto gli atti di causa) che non solo non era necessaria una eccezione, ma che comunque l’“eccezione” era stata proposta da Fininvest fin dal primo grado!

B) - Con il **secondo motivo** (Il problema della collegialità della sentenza romana, art. 360, n. , 4 e 5 c.p.c.) Fininvest chiede la cassazione della sentenza per come la Corte di Appello di Milano tratta il problema della collegialità della sentenza n. 259/91, e cioè: poiché il giudice corrotto è risultato essere uno solo (Metta) dei tre che componevano il collegio (c’erano anche Valente, Presidente, e Paolini, consigliere, mai imputati di corruzione), occorre spiegare come e perché la corruzione di un giudice è stata determinante, posto che la sentenza è stata decisa dal Collegio di tre giudici.

Mentre il Tribunale aveva detto che è notorio che nei collegi due dei tre giudici non fanno, non sanno e non contano nulla, la Corte di Appello risolve il problema della collegialità - che è un “problema” perché Valente e Paolini hanno sempre affermato di essere stati allora e di essere anche oggi convinti della correttezza della decisione del 1991 - utilizzando non le deposizioni da loro rese in questo giudizio, ma i verbali dell’interrogatorio reso in sede penale,

dai quali risulterebbero deposizioni così generiche - in quanto nulla si dice su ciò che accadde in camera di consiglio, ma solo che studiarono gli atti di causa - da rendere evidente che i due si fecero condizionare dal giudice corrotto. Ma la Corte milanese non si “accorge” che, proprio nella pagina del verbale dalla stessa richiamata, il Presidente della Corte di Appello Penale, Pallini, intimò più volte a Valente di non parlare di ciò che avvenne in camera di consiglio, ma di limitarsi a dire se studiò gli atti di causa! E Valente disse allora, ed ha sempre ripetuto, che studiò a fondo la causa, e confrontò, prima di firmarla, la sentenza con gli appunti che aveva preso in camera di consiglio!

C) – Con il **terzo motivo** (L’eccezione di giudicato, art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) Fininvest contesta che l’eccezione di giudicato - che è l’altra faccia della questione della revocazione (poiché non è stato utilizzato l’unico mezzo idoneo a rimuovere la sentenza che aveva negato a Cir la spettanza delle azioni dei Formenton, non è possibile nessuna azione che presuppone la spettanza a Cir di quelle azioni) - è stata respinta dalla Corte milanese, incorrendo in un incredibile “infortunio”, e cioè scambiando un argomento di Cir (non identità delle due azioni, quella attuale e quella del 1990/91) con la tesi (del tutto diversa) accolta dal Tribunale (la transazione assorbe il giudicato)!

L’argomento della Corte, comunque, è inconsistente: si afferma che il giudizio proposto da Cir non ha nulla a che vedere con la sentenza romana, ma l’azione proposta da Cir presuppone che le spettassero le azioni dei Formenton. D’altra parte, l’assurdità della tesi della Corte (irrelevanza del giudicato romano) è dimostrata dal fatto che la Corte milanese ha sentito il bisogno di rifare (abusivamente) il giudizio romano! E cioè di stabilire che le azioni Formenton spettavano a Cir!!!

D) - Anche il **quarto motivo** (L’eccezione di transazione, art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) riguarda un’eccezione che, ove accolta, avrebbe reso improponibile l’azione di Cir. La Corte arriva a negare, contro l’evidenza, il carattere tombale della transazione: con la transazione le parti, volendo porre fine alla c.d. guerra di Segrate, avevano definito qualsiasi contenzioso, presente o futuro, senza avere più nulla a pretendere l’una dall’altra con riguardo all’appartenenza delle azioni del gruppo Mondadori/Espresso, e la transazione venne sottoscritta da Cir nella consapevolezza - sbandierata da Cir in sede penale - che la sentenza del gennaio ’91 potesse essere frutto di corruzione.

Poiché per sua natura la transazione copre non solo liti in atto, ma anche possibili, Fininvest aveva sottolineato come l’azione di Cir non potesse essere esaminata se non chiedendo l’annullamento, una volta “scoperta” la corruzione, della transazione del 29.4.1991; ma Cir voleva tenersi ben stretta la transazione che le ha dato Repubblica, L’Espresso e i giornali locali.

E) - Con il **quinto motivo** (La sentenza “dovuta” da una “Corte normale”, art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.) Fininvest dimostra come la Corte milanese, nel riscrivere la sentenza n. 259/91 (praticamente limitandosi a riassumere il lodo Pratis), abbia calpestato principi condivisi dall’unanime giurisprudenza e dalla stragrande maggioranza della dottrina di allora e abbia violato elementari principi processuali da sempre vigenti in materia di norme imperative che investono l’ordine pubblico economico. Inoltre dimostra come la Corte milanese, nel considerare il nesso causale fra la dichiarazione di nullità del lodo Pratis e l’indebolimento della posizione negoziale di Cir non abbia tenuto conto che il lodo (giusto o ingiusto che fosse) non avrebbe potuto avere esecuzione per l’opposizione proposta dagli altri sottoscrittori del patto del 1986, fra cui Fininvest (con i Moratti, i Mondadori ecc.), intervenuti nel processo avanti la Corte di Appello di Roma.

F) – Il **sesto motivo** (Interruzione del nesso di causalità, comportamento determinante di Cir nella causazione del danno, art. 360, n. 3 c.p.c.) tratta della interruzione del nesso causale fra la sentenza romana - anche ammesso che fosse ingiusta - e danno di Cir. Proprio perché afferma che sarebbe evidente ed indiscutibile l’ingiustizia della sentenza romana, la Corte milanese non riesce in alcun modo a spiegare perché Cir, che aveva proposto ricorso per cassazione, vi rinunciò nonostante la sua “certa” vittoria in Cassazione; né riesce (e nemmeno prova) a spiegare perché tale rinuncia non abbia quanto meno contribuito a provocare il “danno” lamentato da Cir.

G) – Con il **settimo** e con l’**ottavo motivo** (La responsabilità di Fininvest per l’illecito di Previti e per l’illecito di Berlusconi, art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.) si censura, sotto profili diversi, la riedizione delle presunzioni a catena (con annesso ritornello del “non poteva non sapere”) con le quali il Tribunale prima e la Corte milanese poi, mutuando il tutto dal primo giudizio penale, hanno affermato l’imputabilità a Fininvest, sia diretta che indiretta, della corruzione.

H) – Con il **nono motivo** (Inesistenza del danno ingiusto, art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) Fininvest censura la sentenza della Corte di Appello di Milano per aver accolto una domanda ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) quando sarebbe stata in astratto esperibile, al più, un’azione ex art. 1440 c.c. (dolo incidente) o ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale): azioni che, a tutto concedere, avrebbero provocato una condanna a cifre enormemente inferiori.

I) – Con il **decimo motivo** (L’eccezione di prescrizione, art. 360, n. 3 c.p.c.) Fininvest dimostra come l’azione di Cir debba ritenersi prescritta per essere stata proposta oltre 13 anni dopo il verificarsi del presunto illecito, di cui peraltro la Cir ha dichiarato di essere stata consapevole fin dall’epoca in cui esso si sarebbe verificato.

L) – Con l'**undicesimo motivo** (Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto ad un giudizio imparziale, art. 360, n. 3 c.p.c.) Fininvest censura la condanna generica al risarcimento del danno non patrimoniale, una vera e propria “pena civile”, ignota all’ordinamento italiano.

M) – Con il **dodicesimo motivo** e tutti gli altri a seguire **fino al quindicesimo** (Quantificazione del danno, art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.) Fininvest contesta, sotto plurimi profili, il calcolo dell’abnorme danno liquidato a carico della società, dove la Corte va anche oltre quanto stabilito dalla CTU; inventandosi perfino un danno “equitativo” per l’ipotesi - definita irrealistica dalla stessa Cir - di una transazione conclusa con Cir vittoriosa nel giudizio romano.

Milano, 2 novembre 2011